

*Alla c.a. dell'Ill.mo sig. Sindaco del comune di Atrani dott. Michele Siravo*  
*Via pec*  
*Ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito S2*  
*Via pec*

**Oggetto: Riscontro pec dell'8/01/2026 - conferimento quota Fondo di dotazione -.**

In riferimento alla sua pec dell'08/01/2026 si precisa quanto segue:

In via preliminare si evidenzia che il Comune di Atrani con atto di C.C. n. 4 del 12/03/2024 ha disposto l'adesione all'ASCCCA approvando lo Statuto e gli allegati. Quindi, unitamente ai Comuni dell'Ambito ha sottoscritto l'Atto Costitutivo e costituito l'ASCCCA. Lo Statuto, sottoscritto e vigente regola i rapporti tra gli enti sottoscrittori e le eventuali modalità di recesso. Non risulta che tra queste modalità ci sia la sospensione unilaterale dell'efficacia della delibera di adesione.

Successivamente a tali adempimenti sono stati riscontrati alcuni errori materiali che hanno richiesto alcune necessarie rettifiche, regolarmente approvate dalla quasi totalità dei Comuni dell'Ambito.

In particolare si è reso necessario distinguere il capitale di dotazione dalla compartecipazione comunale al Fondo Unico di Ambito che per mero e palese errore risultava indistinguibile nella prima versione dello Statuto.

La somma di €619.962 si riferiva infatti alle quote di compartecipazione dei Comuni al FUA, pari ad almeno 7 euro per abitanti, **come previsto dagli indirizzi regionali** e non al capitale di dotazione che viceversa rappresenta un fondo di garanzia intangibile.

Si rammenta che l'importo di almeno 7 euro pro-capite è destinato a finanziare con cadenza annuale i servizi sociali da erogare a beneficio di ogni singolo Comune a prescindere dalla forma associativa o di gestione che assume l'Ambito Territoriale. Cioè è l'importo minimo che il Comune di Atrani, al pari di tutti i Comuni dell'Ambito, deve versare ogni anno al soggetto di gestione della funzione associata (Comune capofila prima e Azienda Consortile ora).

Il fondo di dotazione invece è stato quantificato dai Comuni dell'Ambito in €0,30 ad abitante in quanto trattasi di risorse non utilizzabili per finanziare servizi ma solo quale fondo di garanzia patrimoniale minima a favore di eventuali creditori. Poiché trattasi di un fondo intangibile da custodire a deposito, i Comuni, siccome impegnatosi in sede di costituzione sono tenuti al versamento, e questo CdA, non può che farne richiesta – per quanto infra chiarito –, a ogni singolo Comune consorziato e quindi anche al Comune di Atrani.

Non esiste nessuna disposizione normativa che ne fissa l'importo, come precisato anche dalla Corte dei Conti. Pertanto sono i soci consorziati che lo concordano. I Comuni dell'Ambito a stragrande maggioranza hanno ritenuto l'importo di €0,30 ad abitante, un valore congruo tenuto conto dell'obbligo per l'ASCCCA, del pareggio di bilancio e della composizione del Budget economico triennale prevalentemente costituito da trasferimenti pubblici a destinazione vincolata. Quindi, l'ipotesi di debiti nei confronti di eventuali creditori, è largamente remota.

Relativamente al parere espresso dalla Corte dei Conti, a cui la S.V. fa riferimento, evidenzia che su sei quesiti, ne ha ritenuti ben quattro inammissibili, mentre ha espresso pareri largamente condivisibili sul quesito 1 e sul quesito 3. Tali pareri si riferiscono a questioni di carattere generale largamente assolte nel corso dell'iter costitutivo dell'Azienda durato oltre un anno. È utile precisare

che rispetto al quesito 1, il piano di sostenibilità è stato già oggetto di valutazione e di approvazione da parte del comune di Atrani, siccome è agevole constatarlo dall'atto del C.C. ut supra richiamato ed allegato all'atto costitutivo dell'azienda consortile ASCCCA, nonché da tutti gli altri C.C. dei Comuni che hanno partecipato alla costituzione. Relativamente al quesito 3 relativo alla prevalenza, in caso di contrasto, dello Statuto rispetto all'Atto Costitutivo e all'applicabilità della disciplina pubblicistica e/o privatistica alle Aziende Consortili, come rilevato dalla Corte, esistono pareri anche molto discordanti ma nessuna altra norma giuridica oltre l'articolo 114 del TUEL a cui bisogna fare riferimento. Su tale parere non si può che essere d'accordo.

È utile infine riportare la motivazione, estremamente chiara e illuminante, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibili 4 dei sei quesiti posti dal Comune di Atrani:

*“Ad avviso del collegio, se il legislatore ha inteso circoscrivere il controllo preventivo alle sole operazioni societarie, la funzione consultiva non può essere il mezzo per ampliare lo spettro di tale controllo e ottenere un pronunciamento su una serie di aspetti amministrativi e finanziari attinenti alla vicenda genetica di un'Azienda Speciale. Diversamente si avrebbe un uso improprio della funzione consultiva per ottenere un parere, sulla falsariga di quello previsto dal TUSP, sulla creazione di un organismo esterno che è sottratto all'ambito di applicazione della norma. Del resto, con riferimento alla creazione dell'Azienda speciale consortile Cava-Costa di Amalfi (ASCCCA) oggetto del presente parere, questa sezione (deliberazione n. 115/2024/PASP) ha già deliberato il “non luogo a deliberare” in merito alla richiesta ex art. 5, comma 3, TUSP, presentato dal Comune di Positano (SA), proprio in ragione del fatto che l'Azienda speciale non rientra nell'Ambito soggettivo di applicazione del controllo ex art. 5, comma 3, Tusp, in quanto esso è circoscritto ai soli organismi societari. Il che conferma il rischio che la presente richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, possa costituire il mezzo per ottenere pronuncia sui profili indicati dall'articolo 5 Tusp, aggirando la scelta del legislatore di circoscrivere tale controllo alle suddette operazioni societarie. I quesiti formulati nella richiesta di parere confermano questo rischio, dal momento che essi attengono alla sostenibilità economico-finanziaria e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in analogia con i parametri cui la magistratura contabile deve attenersi nel pronunciarsi ai sensi del Tusp. Parimenti, l'allegazione alla richiesta di parere di una serie di atti relativi alla costituzione dell'Azienda speciale consortile conferma il chiaro intento del Comune di ottenere una pronuncia sulla specifica vicenda costitutiva dell'Azienda speciale consortile. Tale profilo di inammissibilità, peraltro, è strettamente connesso al carattere specifico e concreto della richiesta di parere in esame. È evidente dal tenore della richiesta stessa e dai quesiti formulati che il Comune intende ottenere un pronunciamento della magistratura contabile su una specifica vicenda costitutiva di un'azienda speciale consortile. Al riguardo non può sottacersi che, qualora la magistratura contabile esaminasse caso o atti gestionali specifici, rischierebbe di inserirsi nei processi decisionali dell'ente, in contrasto con la propria posizione di indipendenza e imparzialità e porrebbe in essere una inammissibile forma di controllo (preventivo e successivo) di legittimità, che esula dalla funzione consultiva. Né la funzione consultiva può essere utilizzata per dirimere eventuali contrasti tra l'Ente richiedente e il Comune capofila; il che poi altro non è se non un chiaro risvolto del carattere chiaramente specifico e concreto della richiesta di parere. Alla luce delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene di circoscrivere la propria pronuncia all'interpretazione, in termini generali, delle disposizioni in tema di aziende speciali consortili, nella misura in cui vengano in rilievo quesiti attinenti alla materia contabile, nel senso precisato da questa Corte. Diversamente, la richiesta di parere dovrebbe essere esitata con una inevitabile declaratoria di inammissibilità oggettiva. Alla stregua dei suddetti criteri, il Collegio darà risposta ai quesiti formulati in termini*

*generali e astratti attinenti alla materia contabile, mentre saranno dichiarati inammissibili i quesiti contenenti espressi e specifici riferimenti alla vicenda concreta di costituzione dell'Azienda speciale consortile o estranei alla suddetta materia.”*

Il riporto integrale di quanto sopra motiva, ove mai ce ne fosse bisogno, non solo la natura dei pareri, ma anche della richiesta.

Relativamente alla sospensione unilaterale effettuata dal Comune di Atrani si è già detto in precedenza. Allo stato, dunque, 14 Comuni su 14 hanno deliberato con larga maggioranza la costituzione dell'ASCCCA, e 12 Comuni su 14 hanno deliberato, integrazione e parziali modifiche allo Statuto. L'ASCCCA è costituita e operativa, ed è attualmente in corso la fase di transizione delle funzioni tra Comune capofila e ASCCCA con tutti i conseguenziali adempimenti.

Per le ragioni sopra riportate si ribadisce pertanto la richiesta già inoltrata il 2 gennaio 2026 a mezzo pec.

Il Presidente del CdA

*Dott. Napoleone Cioffi*